



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE- AREA PROCEDURE CONCURSUALI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale in composizione collegiale, come appresso formato:

dott Guglielmo Garri Presidente

dssa Raffaella Calvanese Giudice rel.

dssa Francesca Aratari Giudice

NEL PROC. PU 3-1// 2023

sentito il relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Letto il ricorso per apertura della liquidazione controllata proposto da
 con l'assistenza del Gestore della crisi nominato dal competente OCC;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Velletri ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII;
rilevato che il ricorrente, professionista pubblico dipendente, è legittimato ad accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
rilevato che non risulta la proposizione di precedenti domande in merito;
rilevato che al ricorso è allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione ex art art 269 c 2 CCII;
considerato che il debitore versa in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
considerato, in particolare, come si legge nel ricorso e nella relazione redatta dai Gestori della Crisi, che a fronte di un passivo di euro 260.512,66 di cui circa 200mila euro a titolo ipotecario sull'unico immobile di proprietà (già posto in vendita nella procedura esecutiva pendente a carico del ricorrente), le risorse del ricorrente consistono in quanto appresso:
proprietà della casa di abitazione, già pignorata (porzione di villino bifamiliare sito in);
saldo di c/c alla data di apertura della liquidazione (6.933 euro il 2/12/2022)



retribuzione mensile pari a 1825 euro circa per 13 mensilità, al lordo delle cessioni del quinto e di una delega di pagamento;

autovettura Renault RFB BH2 immatricolata in data 27/6/2018.

Va chiarito che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268 co 4 CCII

Pertanto non assume rilievo la proposta né può ritenersi vincolante il piano di liquidazione formulato dal debitore.

Nel caso concreto va rilevato che l'autovettura non è un bene impignorabile, sicchè dovrà essere necessariamente liquidata, salva la generale valutazione di convenienza rimessa al liquidatore in ragione del presumibile valore di realizzo.

Quanto ai limiti di reddito cui alla lett b) della norma sopra citata, spetta al giudice la determinazione dell'importo necessario al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare (nel caso concreto il ricorrente risulta separato di fatto dalla moglie e contribuisce al mantenimento della figlia maggiorenne non convivente).

In particolare, va rimessa al giudice delegato la fissazione del limite di cui all'art. 268 co 4 lett b) previo parere del liquidatore, che nel più breve tempo possibile formulerà una proposta in merito, attenendosi al criterio di quantificazione dettato dall'art. 283 co 2 CCII, da ritenersi applicabile alla liquidazione controllata in assenza di una diversa specifica previsione normativa (v. Tribunale Pescara 8/2/2023, Trib Vicenza 20/2/2023).

Fino alla determinazione del GD, rimarrà ferma l'esclusione dalla liquidazione dell'importo quantificato in ricorso (1320 euro al mese).

Per quanto riguarda la nomina del liquidatore, ricorrono giustificati motivi ai sensi art 358 co 2 CCII per non confermare nell'incarico i professionisti Gestori della crisi, tuttora creditori del ricorrente per il compenso professionale dovuto.

Va quindi nominato il professionista appresso indicato, individuato tra i gestori della crisi residenti nel circondario

PQM

Dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di

Nomina in qualità di giudice delegato la dssa Raffaella Calvanese

Nomina liquidatore il rag Pietro Marcantoni con studio in Velletri via delle Mura



Dispone la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione , con avviso che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore

ordina la trascrizione della sentenza sui beni del ricorrente

dispone che resti escluso dalla liquidazione il reddito prodotto, nella misura che sarà successivamente indicata dal giudice delegato, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore, fino alla determina del GD, le somme eccedenti l'importo indicato in parte motiva;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco in atti il termine di gg 60 per la trasmissione al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'articolo 201 CCII.

Dispone la pubblicazione della presente sentenza, nella sola parte dispositiva, nel sito internet del Tribunale.

Dispone la notifica della sentenza, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Velletri, 7/3/2023

Il Giudice estensore

Raffaella Calvanese

Il Presidente

Guglielmo Garri

